

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 23/05/2023

FATTO

Nel ricorso, la cliente, afferma, tra l'altro, che/di:

- in data 25.01.2021 la sig.ra D. ha sottoscritto con l'intermediario il contratto di gestione patrimoniale "P.";
- in data 22.02.2021 la sig.ra D. ha sottoscritto un contratto di "costituzione di pegno" con il quale ha sottoposto a pegno i titoli oggetto della citata gestione patrimoniale a garanzia di un diritto di credito dell'intermediario nei confronti del sig. F., per l'importo massimo di euro 90.000,00;
- in data 19.07.2022 la sig.ra D. è deceduta lasciando quale unica erede universale la figlia/ricorrente la quale, pertanto, è subentrata in tutti i diritti della de cuius;
- con raccomandata del 17.11.2022 la banca ha receduto dal rapporto con il debitore principale sig. F., costituendo in mora la cliente e con successiva raccomandata del 22.12.2022 ha comunicato alla cliente che avrebbe provveduto all'escussione del pegno n. ***14 con la vendita dei titoli posti in garanzia ed utilizzo del netto ricavo per decurtare l'esposizione oggetto della garanzia;
- il contratto di pegno è nullo;
- nel contratto non vi è nessuna indicazione né del numero del conto corrente che sarebbe garantito dal pegno, né di ulteriori elementi che possano consentire di individuare l'effettivo

credito garantito dal pegno; inoltre non è indicato se il conto corrente al momento del pegno era già in essere o sarebbe stato costituito solo successivamente;

- è evidente che il credito della banca nei confronti del sig. F. non può sorgere a fronte di un semplice contratto di conto corrente, ma in virtù di un ulteriore e diverso contratto bancario, la cui causa è tipicamente relativa alla concessione di credito: di tale ulteriore contratto non viene fatta menzione;

- la totale mancanza di qualsivoglia riferimento al credito garantito da pegno viola palesemente il disposto di cui all'art. 2787 comma 3 c.c.;

- il contratto costitutivo del pegno è altresì nullo per la natura "omnibus" del pegno, in violazione del citato art. 2787 comma 3 c.c.;

- il contratto di pegno è altresì nullo in conseguenza della nullità della clausola di cui all'art. 10 che prevede che il pegno si intende costituito a garanzia di qualsiasi credito che la banca dovesse vantare nei confronti del sig. F.;

- l'intermediario non ha fornito risposta al reclamo.

In conclusione parte ricorrente chiede 1) che venga dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di pegno; 2) che l'intermediario venga condannato a restituire o rendere immediatamente disponibile i titoli e diritti della gestione patrimoniale; 3) le spese legali per € 1.500,00 oltre accessori di legge.

L'Intermediario, con le proprie controdeduzioni, afferma che/di:

- la ricorrente, in qualità di erede, chiede lo svincolo dei titoli posti a garanzia, di cui alla gestione patrimoniale n. ***58 a suo tempo sottoscritta dalla de cuius sig.ra D., per via della nullità del contratto di pegno, sottoscritto dalla defunta per la mancata indicazione del rapporto garantito;

- in via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la natura costitutiva della domanda;

- la domanda è volta ad ottenere una nuova definizione consensuale del contenuto del regolamento negoziale, che non può essere oggetto del sindacato o di coercizione da parte dell'Arbitro, ma rimane soggetta alla piena discrezionalità valutativa della banca;

- la defunta sig.ra D., di cui la ricorrente è erede universale, ha sottoscritto in data 22.02.2021 il contratto di pegno a garanzia dello scoperto di conto corrente a revoca concessa a un soggetto terzo per l'importo di euro 80.000,00, ponendo a garanzia della linea di credito i titoli di cui alla Gestione Patrimoniale n. ****58 e di cui la ricorrente attualmente chiede lo svincolo;

- il contratto reca chiara indicazione del beneficiario della garanzia nonché del rapporto garantito (ossia scoperto di conto corrente a revoca di euro 80.000,00);

- dalla lettura del contratto si evince altresì quale sia l'oggetto della garanzia, ossia i titoli di cui alla Gestione Patrimoniale *****58 sottoscritti dalla de cuius;

- il soggetto beneficiario della garanzia ancora intrattiene con la banca il rapporto di conto corrente n. ****90, oggetto della garanzia;

- proprio la circostanza che la linea di credito sia a valere sul conto corrente quale scoperto a revoca dimostra l'inerenza della medesima linea sul rapporto di conto corrente e conferma l'accessorietà della garanzia che ha ad oggetto il citato rapporto di conto corrente così come indicato nel contratto di pegno quale "conto corrente garantito da pegno";

- secondo la giurisprudenza ABF, in conformità all'art. 2799 c.c., non sussiste un diritto del debitore di ottenere lo svincolo totale o parziale del pegno fino a quando il finanziamento garantito non sia stato integralmente rimborsato, salvo che il creditore vi acconsenta;

- la domanda di refusione delle spese non può essere accolta in quanto il procedimento non richiede l'assistenza di un legale o di consulenti.

In conclusione, l'Intermediario chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, o in subordine, che venga rigettato in quanto infondato.

Nelle repliche la cliente afferma che/di:

- la domanda di accertamento della nullità del contratto è pacificamente ammissibile;
- anche la seconda domanda è ammissibile in quanto non si chiede alcuna modificazione del rapporto in essere ma si chiede che la banca non impedisca alla cliente di esercitare i diritti che derivano dal contratto di gestione patrimoniale;
- la mera indicazione di un conto corrente senza ulteriori specificazioni non è sufficiente a rispettare il disposto di cui all'art. 2787 comma 3 c.c.;
- la banca ammette che l'individuazione del rapporto garantito (il conto corrente n. ****90) è stata fatta non nel contratto costitutivo del pegno ma in una comunicazione unilaterale inviata più di un anno dopo rispetto alla costituzione del pegno: ciò conferma che al momento della costituzione del pegno il rapporto garantito non è stato univocamente identificato, in violazione dell'art. 2787 comma 3 c.c.;
- l'intermediario non ha contestato in alcun modo l'asserita nullità del pegno in quanto pegno "omnibus";
- la cliente non ha mai domandato alcuno "svincolo" del pegno ma semplicemente ha richiesto che venisse accertata la nullità dell'atto con il quale la propria madre ha costituito il pegno.

Nelle controrepliche l'intermediario ribadisce integralmente il contenuto delle controdeduzioni, evidenziando che il contratto di pegno è stato sottoscritto a garanzia dell'apertura di credito sotto forma di scoperto di conto corrente a revoca, concessa a un soggetto terzo per l'importo di euro 80.000,00, ponendo a garanzia i titoli di cui alla gestione patrimoniale n. *****58.

DIRITTO

La cliente con il ricorso contesta la nullità (e/o annullabilità e/o inefficacia) del contratto di costituzione di pegno sottoscritto dalla madre, in seguito deceduta, a garanzia di un credito vantato dall'intermediario nei confronti di un terzo; chiede, di conseguenza, che la banca restituisca o comunque renda disponibili i titoli oggetto del citato pegno.

La cliente domanda inoltre la refusione delle spese legali che quantifica in euro 1.500,00. Si fa presente che tale domanda non risulta formulata in sede di reclamo ed è quindi inammissibile.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto volto ad ottenere una condanna ad un facere specifico. Sul punto è costante l'orientamento dei Collegi ABF, i quali, in applicazione delle Disposizioni ABF, non ritengono che una pronuncia costitutiva – volta cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti, o comunque ad emettere una condanna ad un facere infungibile - rientri nella propria competenza. Peraltro, si osserva che la cliente domanda l'accertamento della nullità (e/o annullabilità) del contratto costitutivo di pegno sottoscritto dalla madre, in seguito deceduta, e, di conseguenza, chiede che siano restituiti o resi disponibili i titoli oggetto di pegno. La domanda è quindi ammissibile.

Venendo al merito della questione si osserva quanto segue.

Risulta pacifico e non contestato che la ricorrente agisce in qualità di erede universale della sig.ra D., deceduta il 19.07.2022, la quale ha intrattenuto con l'intermediario i rapporti in contestazione.

Dalle evidenze in atti emerge che la de cuius, in data 25.01.2021, ha stipulato con l'intermediario il contratto di gestione patrimoniale "P." e in data 22.02.2021 ha sottoscritto un contratto di "costituzione di pegno" con il quale ha sottoposto a pegno i titoli oggetto

della citata gestione patrimoniale, a garanzia di un diritto di credito vantato dall'intermediario nei confronti del sig. F., per l'importo massimo di euro 90.000,00.

La cliente riferisce che con raccomandata del 17.11.2022, l'intermediario ha comunicato di aver effettuato il recesso dal rapporto con il debitore principale sig. F.; in seguito la banca ha dunque intimato alla cliente, in qualità di (erede della) garante pignorizia, l'escussione dei titoli oggetto di garanzia.

La cliente con il ricorso contesta la nullità del citato contratto di pegno (n. ****14) in quanto:

- il credito garantito è indicato in modo generico con la formula "conto corrente garantito da pegno";
- il pegno costituito è di natura "omnibus";
- la clausola del contratto che prevede che il pegno si intende costituito a garanzia di qualsiasi credito della banca nei confronti del beneficiario, è stata imposta unilateralmente dall'intermediario ed è da ritenersi una clausola "essenziale": da ciò discende la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c.

Nell'atto di costituzione di pegno presente in atti sono indicati:

- la sig.ra D. (madre deceduta della ricorrente) quale garante pignorizia;
- l'intermediario quale creditore garantito;
- il sig. F., quale beneficiario;
- un "*conto corrente garantito da pegno*" per l'importo di euro 80.000,00, quale credito garantito;
- gli strumenti finanziari (di cui al conto deposito titoli n. ***58) acquistati in esecuzione del contratto di gestione patrimoniale sottoscritto con l'intermediario il 25.01.2023 quale oggetto di pegno.

Si osserva che nel contratto di pegno sopra richiamato non risultano indicati gli estremi identificativi del rapporto garantito (numero di conto corrente, data di apertura del conto), il quale risulta indicato con la sola dicitura "*conto corrente garantito da pegno*" per l'importo di euro 80.000,00. È noto che la determinabilità del credito garantito è condizione di validità del contratto in applicazione del principio di accessorietà del pegno, declinato dall'art. 2784 c.c. in combinato disposto con l'art. 1346 c.c. - che impone la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto – e con l'art. 1325 c.c. che ne sancisce la nullità in difetto di uno degli elementi essenziali.

Inoltre, come noto, il pegno può essere costituito anche per garantire un credito futuro, purché sia presente, al momento della costituzione del pegno, il rapporto giuridico dal quale potrà nascere il credito. Perciò, la garanzia pignorizia non può estendersi fino al credito futuro suscettibile di nascere da futuro rapporto eventualmente instaurato fra le parti. Tale soluzione giurisprudenziale restrittiva trova conferma in rapporto all'ipoteca, iscrivibile a garanzia dei crediti che possono eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

Nel caso di specie non vi è evidenza che il "conto corrente garantito da pegno" fosse già in essere al momento della costituzione del pegno che, quindi, si deve considerare nullo.

Per completezza si osserva, inoltre, quanto segue.

La cliente rileva altresì la nullità del pegno in quanto "omnibus". Al riguardo si osserva che l'art. 10 dell'atto costitutivo di pegno prevede espressamente che il pegno si intende costituito "*a garanzia di ogni altro credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore*" rappresentato dal saldo passivo di conto corrente dipendente da diverse tipologie di rapporti bancari. Al riguardo è noto che per la giurisprudenza di merito prevalente, nonché secondo l'orientamento espresso dall'ABF, affinché il pegno c.d. omnibus sia valido tra le parti, è necessario che l'oggetto del vincolo reale di garanzia

costituito sopra il bene sia determinato o determinabile. In precedenti pronunce l'Arbitro ha dunque ritenuto che non costituisce sufficiente determinazione del contenuto del contratto di garanzia il riferimento a *“ogni altro credito [...] già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il creditore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria”*.

Si fa ad ogni modo presente che l'atto di pegno in esame prevede, in conformità a quanto disposto dall'art. 1938 c.c. con riguardo alla fideiussione prestata per obbligazioni future, l'importo massimo garantito in misura pari a euro 90.000,00.

Con riguardo alla citata clausola si rileva altresì che la cliente lamenta il fatto che la stessa non sia stata “negoziata” con la garante e, in ragione della sua natura “essenziale” per la banca, deve ritenersi nulla, con conseguente nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c. Sul punto si osserva che la disposizione di cui all'art. 10 risulta approvata specificamente per iscritto dalla garante, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 e 1342 c.c.

Infine, si osserva che la cliente, in conseguenza dell'asserita nullità della garanzia, chiede che i titoli oggetto di pegno siano restituiti o comunque resi disponibili. Al riguardo risulta in atti copia della lettera datata 22.12.2022 con la quale la banca ha comunicato alla cliente che avrebbe escusso il pegno mediante vendita dei titoli oggetto di garanzia, riservandosi di fornire in seguito esatta indicazione del controvalore realizzato. Non risultano in atti evidenze relative all'effettiva escussione del pegno mediante vendita dei titoli oggetto di garanzia, né relative al valore dei titoli stessi di cui alla gestione n. ****58.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità del contratto di pegno e la conseguente liberazione dei titoli dati in pegno dal vincolo di garanzia.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA